

ORIGINALE

Sentenza n. /460/16 del 21/7/2016

data del deposito

N. 2804/13 R.G. notizie di reato N. 1429/15 R.G.TRIB.

Camp. pen.

Redatta scheda il

Rilasçiati estratti n. per

TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara – Sezione Penale in composizione monocratica- nella persona del magistrato dr. Fabrizia Pironti all'udienza del 21 luglio 2016 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di

assente-rappresentato dal difensore

assente- rappresentata dal difensore
entrambi con domicilio dichiarato in entrambi difesi d'ufficio dall'avv. Roberto Rognoni del Foro di Novara

IMPUTATI

del reato di cui agli artt.110, 56-624, 62 n.4, 99 comma 4 cp perchè in concorso tra loro, al fine di trarne un ingiusto profitto, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di merce varia per un valore di euro 94,13, atti consistiti nel prelevare cosmetici e generi alimentari dagli scaffali dell'esercizio commerciale Il Gigante di Trecate, nell'occultare tale merce nella borsa della donna e nel giubbotto dell'uomo superando le casse senza pagare, non riuscendo nel loro intento per l'intervento della vigilanza. Con l'attenuante della tenuità del danno patrimoniale.

Commesso in Trecate il 16/3/2013

CONCLUSIONI DEL P.M.

Assolversi gli imputati ex art.131 bis cp; CONCLUSIONI DELLA DIFESA

Assolversi gli imputati per non avere commesso il fatto o perché il fatto non

costituisce reato; in subordine si associa alla richiesta del PM; in estremo subordine concedersi le attenuanti generiche e irrogarsi il minimo della pena, con i benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo si è svolto con il rito ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio di per rispondere del reato di cui in epigrafe; le parti hanno tuttavia concordato l'acquisizione, per la piena utilizzazione, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, concludendo come sopra riportato. Nel merito, emerge dall'annotazione del 7 marzo 2013 della Stazione CC di Trecate che in tale data veniva effettuato un intervento presso il Centro commerciale "Il Gigante" in quanto l'addetto alla vigilanza antitaccheggio aveva sorpreso due persone anziane con merce rubata. Sul posto si accertava che i due anziani, poi identificati negli odierni imputati, avevano pagato qualche genere alimentare e avevano poi oltrepassato le barriere antitaccheggio delle casse, avendo in precedenza asportato prodotti cosmetici e altri generi alimentari, del valore complessivo di euro 94,13. Richiesti di sottoporsi a controllo, i due spontaneamente svuotavano il contenuto delle borse (anzi, della borsa della per riconsegnavano la refuttiva.

Giuseppe Mirelli, delegato de "Il Gigante", sporgeva tempestiva querela nei confronti degli imputati.

Alla luce di quanto esposto, la responsabilità del pedella in ordine al reato loro ascritto risulta pacificamente provata, considerato che se anche dalla citata annotazione di p.g. non risulta accertato quali specifici beni fossero stati sottratti e occultati dalla provata c quali dalla provata, appare evidente come l'asportazione degli stessi sia avvenuta "coralmente" e previo accordo, anche tenuto conto che la stessa annotazione dà atto che l'addetto alla vigilanza di priferiva agli operanti che insieme i due imputati si erano aggirati tra gli scaffali e insieme avevano asportato la merce.

Ciò posto in ordine alla responsabilità del per il fatto contestato, ritiene tuttavia il Giudice che, nel caso di specie, sia ravvisabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. (trattandosi di istituto di diritto sostanziale avente carattere generale che, conformemente al disposto di cui all'art. 2 comma 4 c.p., trova applicazione anche in relazione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore).

Va infatti esclusa, innanzitutto, la contestata recidiva, trattandosi di persone entrambe incensurate. Occorre poi osservare che i limiti edittali di cui all'art. 131 *bis* c.p. sono stati rispettati, trattandosi di fattispecie punita con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Quanto poi alle modalità della condotta, le specifiche modalità del fatto sono certamente idonee a connotarlo in termini di un impulso contingente ed estemporaneo, originato verosimilmente da ragioni di difficoltà economica.

Ancora, l'azione del e della non appare certo sintomatica di una particolare pericolosità degli stessi, avendo i medesimi immediatamente mostrato all'addetto alla vigilanza, e consegnato spontaneamente, la merce sottratta.

Quanto poi all'offesa cagionata, il danno appare certamente esiguo, anche in ragione delle caratteristiche della persona offesa e dell'integrale restituzione dei beni.

In ordine, infine, alla non abitualità del comportamento, la totale incensuratezza degli imputati (particolarmente apprezzabile in relazione all'età) nonché il comportamento processuale estremamente collaborativo (anche in termini di consenso ad una più celere

していま

definizione del procedimento) rappresentano dati univoci tali da consentire di qualificare l'episodio oggetto del presente procedimento in termini di eccezionalità, non apparendo, ex se considerato, in alcun modo indicativo di un'abitualità a delinquere.

Sussistendo, per le ragioni sopra esposte, tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., occorre pronunciare nei confronti del per della per sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., per essere gli imputati non punibili per particolare tenuità del fatto.

P.Q.M. Property of the property of the state.

Visto l'art.530 cpp.
Assolve dal reato loro ascritto, esclusa la contestata recidiva, per essere persone non punibili ai sensi dell'art.131 bis

Visto l'art.544 cpp Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Novara, 21 luglio 2016

> Il Giudice Fabrizia Pironti

Depositate in Cancelleria

IL PUNZIONARIO GI

Telbunale di Novara